

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1877

tava di estendere alle provincie venete la legge di sanità interna, si volle modificare quel regolamento, e che cosa si fece?

Si disse all'articolo 4 della legge: « Nel termine di quattro mesi dalla promulgazione della presente legge, sarà pubblicato nelle provincie venete, di Mantova, e in tutte le altre del regno, il regolamento sanitario approvato con regio decreto 8 giugno 1865, n° 2322, colle modificazioni che, sentito il Consiglio di Stato, si riconosceranno necessarie. »

Dunque, io dico, i nostri precedenti sono questi: tutte le volte che si tratta di fare un regolamento per la mera esecuzione della legge, si dice al Governo del Re: fate voi; e si dice bene. Tutte le volte che si tratta invece di delegare al Governo del Re una facoltà legislativa, si prescrive il tempo entro il quale deve essere esercitata.

E vi è la ragione dell'una cosa e dell'altra. Quando si tratta di fare un regolamento per la mera esecuzione della legge, vi sono alcuni punti fermi dai quali non si può uscire, e tutte le volte che il regolamento oltrepassa questi punti, il magistrato nega di dare forza al regolamento. In tutte le questioni che insorgono, vi è chi si fa difensore della legge, e chi si crede offeso dal regolamento trova protezione nella legge. Il regolamento può dunque essere successivamente modificato senza pericolo. Ma quando si tratta di delegare la potestà legislativa, voi non avete nessuna garanzia o freno all'infuori della garanzia che vi offre la fiducia che voi avete per gli uomini che stanno al Governo.

Ora, questa fiducia, per conto mio, la concedo all'onorevole Maiorana, ma mi consentirete che io non posso andare più in là, e certo nessuno di voi vorrà andare più innanzi di me.

Io veggio nell'onorevole ministro attuale una persona intelligente, che conosce la materia, che sa come si trattano gli affari, e quindi, indipendentemente dalle simpatie o antipatie politiche, io dico: si abbia questa facoltà perchè confido in lui, e sono sicuro che la eserciterà bene, evitando possibilmente ogni molestia ai poveri pescatori. Ma nessuno può avere la stessa fiducia per un ministro X, per un ministro incognito.

Ma v'ha di più. Noi possiamo, in casi straordinari, delegare la facoltà legislativa, ma se possiamo delegarla, non la possiamo abbandonare.

Ora, nel caso presente, che cosa facciamo noi? Noi diciamo al Governo del Re: fate voi la legge sulla pesca, dappoichè questa è in buona sostanza la disposizione contenuta nell'articolo 2. E dal momento che noi diciamo al Governo di fare esso la

legge sulla pesca, noi gli deleghiamo i nostri poteri, le nostre facoltà. Possiamo noi fare questa delegazione a tempo indeterminato? No; non lo possiamo, imperocchè, facendo questa delegazione a tempo indeterminato, noi abbandoniamo una nostra prerogativa, un nostro potere, e abbandonarlo non è soltanto cosa sconveniente, è cosa che oltrepassa le nostre forze, che è superiore ai nostri stessi poteri. Noi abbiamo il diritto di mantenere le nostre prerogative, e, più che il diritto, noi abbiamo il dovere di mantenere le nostre facoltà: le possiamo delegare in certi casi speciali, e io riconosco che questo è uno dei casi speciali in cui una delegazione può essere fatta, ma abbandonarla noi non lo possiamo.

Io quindi raccolgo le vele e concludo. Non faccio proposte, perchè so che sarebbe inutile il farle, se non sono accettate, ma prego il ministro di fare un'aggiunta al suo articolo 2 per determinare il tempo entro il quale debbono essere esercitate le facoltà straordinarie che gli si vogliono concedere.

Ora questo tempo dev'essere di due, tre, quattro mesi?

Io non credo che in tre o quattro mesi possa farsi per bene il regolamento della pesca; credo che questo termine debba essere piuttosto lungo; quindi per conto mio sarei disposto a votare una disposizione per la quale il termine fosse di un anno ed anche di due, se così meglio piace all'onorevole ministro.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Se mi permette l'onorevole Di Rudinì, anche per provargli che le sue raccomandazioni mi stanno a cuore come quelle di ogni altro amico personale o politico, lo prego di verificare l'articolo 28, dove troverà molto più di quello che domanderebbe mediante un inciso da introdurre nell'articolo in discussione.

L'articolo 28 è così espresso:

« Le disposizioni finora vigenti sulle materie della presente legge cesseranno di avere vigore di mano in mano che verranno pubblicati i regolamenti per la esecuzione della legge medesima, e non più tardi di due anni dalla pubblicazione di essa. »

Dunque il termine estremo è quello di due anni. Potrebbe sollevare una difficoltà...

**DI RUDINÌ.** C'è l'articolo 14.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Se entro due anni si deve porre in esecuzione la legge, se per metterla in esecuzione è necessario che siano stati fatti i regolamenti, se l'onorevole Di Rudinì (salvo che io abbia male inteso) non vuole che stabilire un termine al Governo perchè inizi i lavori preparatorii dei regolamenti, li completi e li pubblichi, quando con un articolo formale di legge è stabilito che non